Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fep
fondo europeo
per la pesca

FONDO EUROPEO PESCA

Programmazione 2007 - 2013

ASSE 3

Misure di interesse comune

FONDO EUROPEO PESCA

Programmazione 2007 - 2013

ASSE 3

Misure di interesse comune

Lavoro pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l'Agenzia Regionale Laore Sardegna nell'ambito dei finanziamenti per la realizzazione dei fini istituzionali descritti all'art. 2 dello Statuto (Allegato alla Delibera di Giunta 43/45 del 6 dicembre 2010).

Testi realizzati da:
Dott.ssa Agr. Marina Monagheddu
Servizio Risorse Ittiche

Divulgatore Agricolo Polivalente Paola Murru
Servizio Risorse Ittiche

Dott.ssa Agr. Iolanda Viale
Servizio Risorse Ittiche

Fotografie: Iolanda Viale

INDICE

PRESENTAZIONE pag. 5

IL FEP pag. 7

LE PRIORITÀ DEFINITE DALLA REGIONE SARDEGNA pag. 8

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'ASSE 3 pag. 10

RISORSE ECONOMICHE pag. 11

MISURA 3.1 pag. 12

MISURA 3.2 pag. 17

MISURA 3.3 pag. 18

MISURA 3.4 pag. 19

MISURA 3.5 pag. 21

MISURA 3.6 pag. 23

INDIRIZZI UTILI pag. 24

PRESENTAZIONE

Nel periodo che va dal 2007 al 2013 l'Unione Europea ha deciso di investire nel settore della pesca e dell'acquacoltura secondo gli indirizzi contenuti nel Regolamento (CE) 1198/2006, che istituisce il Fondo Europeo della Pesca (FEP). Le linee di intervento che la Comunità ritiene importanti per difendere la redditività delle imprese e preservare l'ambiente per le future generazioni sono descritte in quattro Assi, fra i quali l'Asse 3, "misure di interesse comune", propone azioni particolarmente innovative.

Molteplici e diverse fra loro, queste misure offrono l'opportunità alle imprese di pesca, alle loro organizzazioni, ad organismi pubblici e semipubblici e al mondo della sperimentazione, di delineare, attraverso una progettualità condivisa, il futuro della pesca e dell'ambiente naturale. In particolare, il Programma Operativo del FEP, fra le "azioni collettive" previste, regolamenta l'emanazione dei bandi per i "Piani di Gestione Locale", l'intervento più sfidante dell'Asse 3. Questo intervento della comunità europea rappresenta una vera novità per gli operatori della pesca in mare, che possono partecipare alla proposta delle regole di gestione delle loro aree di pesca.

La Regione Sardegna pone questa misura fra quelle prioritarie. Possono i pescatori, insieme con la ricerca, proporre alla Regione e allo Stato le "regole di accesso alle zone di pesca", "fare insieme", "fare sistema"?

Mettere le imprese nelle condizioni di cogliere questa opportunità presuppone una intensa attività di informazione, sensibilizzazione ed accompagnamento degli operatori.

Il Servizio Risorse Ittiche dell'Agenzia Laore Sardegna e il Servizio Pesca dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in collaborazione con le Associazioni della Pesca, si sono pertanto impegnati in un' intensa attività seminariale e di laboratorio che, solo per questa azione, ha già coinvolto circa quattrocento portatori d'interesse delle marinerie isolane. Questo opuscolo rientra fra le azioni messe in campo dall'Agenzia per fornire dati e informazioni sull' Asse 3 e supportare le imprese nella scelta dei migliori percorsi di sviluppo.

Figura 1

IL FEP

Il Fondo Europeo per la pesca (FEP) è lo strumento di programmazione della politica comunitaria della pesca per il periodo 2007 - 2013.

Istituito con il Reg. (CE) 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, e reso operativo con l'approvazione del Reg. 498/07, contribuisce a finanziare progetti nei comparti della pesca, dell'acquacoltura e misure per la promozione dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di nuovi sbocchi di mercato.

Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di tutela del benessere delle risorse naturali nel medio e lungo periodo, questo ciclo di programmazione implica una stretta connessione fra progetti finanziati, valutazioni scientifiche e monitoraggio del reale stato delle risorse.

Il FEP è articolato in cinque Assi suddivisi in Misure e Sottomisure (Fig. 1), con obiettivi specifici definiti in funzione dell'ambito di intervento.

L'importo disponibile per la Regione Sardegna per l'intero periodo di programmazione è di € 15.894.892,00.

L'Autorità di Gestione per il FEP designata a livello nazionale è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

L'Autorità di Certificazione designata dallo Stato è AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, organismo pagatore nazionale.

La Regione Sardegna è tecnicamente un "organismo intermedio", è tenuto a rispettare le disposizioni dai manuali dell'Autorità di Gestione e delle linee guida procedurali dell'Autorità di Certificazione citate.

Sono stati individuati i seguenti soggetti attuatori del FEP a livello regionale:

- il Direttore del Servizio Pesca della Direzione Generale dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, come referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
- il Direttore del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione Generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio quale referente dell'AGEA;
- l'Agenzia ARGEA, nelle sue Aree competenti, per i compiti operativi di gestione amministrativa e finanziaria.

Figura 1:
Assi e Misure del Fondo Europeo della Pesca

LE PRIORITÀ DEFINITE DALLA REGIONE SARDEGNA

La Regione Autonoma della Sardegna, con le delibere della Giunta di seguito elencate, ha emanato le "Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi del Fondo Europeo della Pesca".

Due delibere specificano le priorità all'interno degli Assi:

1. Delibera n. 10/35 del 11 febbraio 2009

Tra le misure previste dal FEP viene data priorità di attuazione alle seguenti:

a. Asse 1

- Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
- Misura 1.4 - Piccola pesca costiera
- Misura 1.5 - Compensazioni socio economiche

b. Asse 3

- Misura 3.1 - Azioni collettive
- Misura 3.3- Porti da pesca
- Misura 3.5 - Progetti pilota

c. Asse 4

- Misura 4.1 - Sviluppo sostenibile zone di pesca

Le scelte sono state indirizzate al fine di evitare la sovrapposizione con gli interventi ancora in corso della precedente programmazione 2000 - 2006 previsti a livello nazionale dal PON Pesca e a livello regionale dal POR Sardegna.

2. Delibera n. 50/40 del 10 novembre 2009

Ad integrazione della precedente deliberazione, si individuano ulteriori priorità di attuazione del Piano Operativo del FEP:

a. Asse 2

- Misura 2.1 - Interventi nella produzione dell'acquacoltura
- Misura 2.2 - Pesca nelle acque interne
- Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

L'attivazione della Misura 2.2 potrà comunque avvenire solo successivamente all'emanazione del decreto assessoriale di riordino delle procedure di concessione demaniale.

b. Asse 3

- Misura 3.4- Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

3. Decreto n. 1039/Dec/43 del 16 aprile 2010

Stabilisce le direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive, art. 37 lettera "m" del Reg. CE 1198/2006.
Le delibere ed i decreti successivi integrano la dotazione finanziaria del FEP con risorse del bilancio regionale, promuovendo interventi coerenti con la programmazione comunitaria.

4. Delibera n. 56/60 del 29 dicembre 2009

Destina la somma pari ad euro 1.000.000 disponibile nel bilancio regionale relativa all'annualità 2009.
In via prioritaria viene rafforzata la dotazione finanziaria della misura 1.1 Aiuti per l'arresto definitivo dell'attività (art. 23 Reg. CE 1198/2006) affinché, alle stesse condizioni previste dall'Autorità di Gestione nazionale, possano essere liquidati i premi alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna che ne avessero fatto richiesta e non trovassero capienza nelle risorse FEP. La dotazione finanziaria residua è riservata, in linea con gli indirizzi del FEP, per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con priorità per le domande che saranno presentate in forma collettiva nell'ambito dei Piani di gestione locale misura 3.1, Azioni collettive art. 37 lettera m, Reg. CE 1198/2006.

5. Delibera n. 47/11 del 30 dicembre 2010

Dal bilancio regionale 2010, ad integrazione delle risorse già programmate, vengono destinate le somme di:
€ 2.000.000 per l'attuazione della misura 3.1 Azioni collettive
(art. 37 lettera m, Reg. CE 1198/2006);
€ 500.000 per l'attuazione della Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
(art. 25, Reg. CE 1198/2006)

6. Decreto n.147 del 23 dicembre 2009 e Decreto n. 19 del 5 marzo 2010

Assegnano all'attuazione della Misura 3.1 Piani di Gestione Locale (art. 37 lettera m, Reg. CE 1198/2006), un totale di euro 7.000.000 del Bilancio 2009 e del 2010.

Le delibere e i decreti della Regione Sardegna sono reperibili nel sito ufficiale **www.regione.sardegna.it**

ASSE 3

Misure di interesse comune

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'ASSE 3

Nell'Asse 3 "Misure di interesse comune" sono previsti interventi volti alla programmazione della gestione della risorsa da parte delle comunità locali dei pescatori, che dovranno realizzare proposte per garantire la sostenibilità dell'esercizio della pesca in una prospettiva di lungo periodo, in linea con la Politica Comune della Pesca. Le azioni, di carattere eterogeneo (es. piani locali di gestione, azioni pilota, campagne promozionali, costituzione e funzionamento delle O.P.), hanno in comune la necessità di interazione tra soggetti appartenenti o legati al mondo della pesca, per:

1. favorire un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca, la possibilità di pesca ed il miglioramento dell'ambiente acquatico;

2. migliorare l'efficienza delle strutture adibite all'attività di pesca;

3. favorire la sperimentazione nel settore della pesca;

4. valorizzare la produzione interna proveniente sia dalla cattura che dall'acquacoltura.

L'ambito di applicazione dell'Asse 3 è descritto negli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del Reg. CE 1198/06.

LA GESTIONE DELLE MISURE

La gestione delle misure può essere statale o regionale (Tab. 1).

Tabella 1
misure dell'Asse 3 del FEP in funzione dell'Ente gestore

ASSE 3	MISURE DI INTERESSE COMUNE	GESTORE
Misura 3.1	Azioni collettive	REGIONE
Misura 3.2	Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche	REGIONE
Misura 3.3	Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca	REGIONE
Misura 3.4	Sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali	STATO REGIONE
Misura 3.5	Progetti pilota	STATO REGIONE
Misura 3.6	Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività	REGIONE

Le misure 3.4 (sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali) e 3.5 (progetti pilota) possono essere attivate dall'Amministrazione centrale (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) o dall'Amministrazione Regionale; le altre sono a gestione regionale.

RISORSE ECONOMICHE

Per l'intero periodo di programmazione del FEP 2007-2013 le risorse a disposizione della Regione Sardegna per l'Asse 3 sono di € 4.981.982.
La Regione ha già destinato complessivamente euro 9.000.000 per rafforzare la dotazione finanziaria della Misura 3.1, art.37 lett. m del Reg. CE 1198/06.

Misura 3.1

Azioni collettive

(art.37, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o del Reg. CE 1198/06)

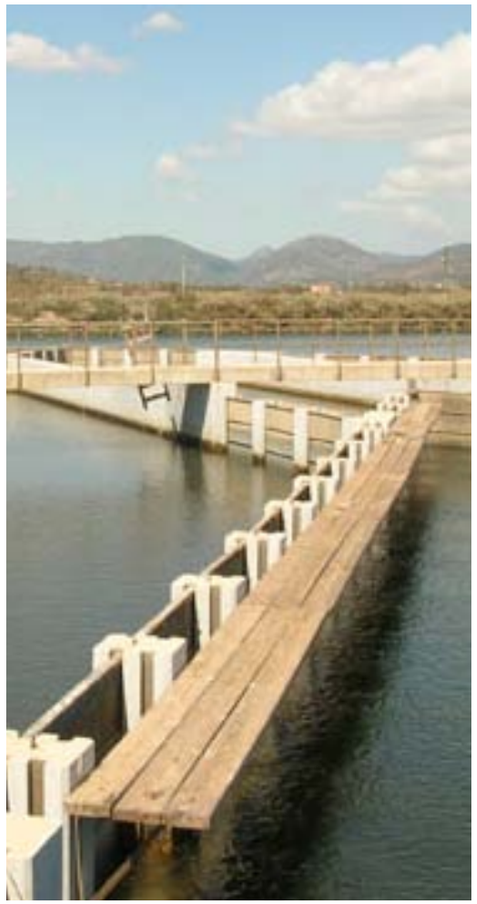

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il FEP nell'ambito di questa misura può finanziare interventi di interesse comune da attuare con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

a. contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

b. promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;

c. rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti;

d. migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

e. contribuire alla trasparenza dei mercati e alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

f. migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;

g. sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;

h. investire in attrezzature ed infrastrutture per produzione, trasformazione o commercializzazione, compreso il trattamento degli scarti;

i. accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;

j. promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore;

k. lavorare in rete e creare scambi di esperienze e buone pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;

l. contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera nello stesso Regolamento – art. 26, par. 4 - (migliorare la gestione e il controllo di accesso a determinate zone di pesca, promuovere l'organizzazione della catena di produzione, incoraggiare iniziative di riduzione dello sforzo di pesca anche con l'utilizzo di innovazioni tecnologiche, migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza);

n. istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000 (Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);

o. effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

Le regioni, in accordo con lo stato membro, possono stabilire specifiche priorità e attivare azioni di rilevanza strategica.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Misure di interesse comune per un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale:

- interventi localizzati in un'area specifica o nel mare prospiciente;
- se gli interventi riguardano pescherecci essi devono essere iscritti nei compartimenti marittimi della regione;
- applicazione del CCLN e delle leggi sociali e sulla sicurezza.

SOGGETTI AMMISSIBILI

I benefici della misura sono destinati, in base alle specificità degli interventi, a micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (non applicabile per operazioni di cui alla lettera l) dell'art.37 Reg. FEP), Consorzi di imprese, Organizzazioni riconosciute (O.P.), Organizzazioni professionali riconosciute, Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, enti/organismi pubblici e semipubblici, Associazioni Ambientaliste.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità dell'aiuto va da un minimo del 60% fino al 100% dell'investimento ammesso qualora le azioni siano collettive.

Misura 3.1

Azioni collettive

(art.37, lett. m del Reg. CE 1198/06)

Il FEP con la Misura 3.1 art.37 lett. "m" può finanziare misure di interesse comune che tendono in particolare a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Elaborazione di Piani Locali di Gestione che dovranno essere approvati con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

COS'È UN PIANO LOCALE DI GESTIONE?

Consiste in una programmazione delle attività di pesca finalizzata principalmente al mantenimento entro limiti biologici di sicurezza di uno o più stock ittici o in generale alla salvaguardia dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Locale di Gestione deve essere misurabile utilizzando appropriati parametri (es. entità della popolazione ittica, stabilità delle catture, rendimenti a lungo termine).

Nel Piano Locale di Gestione, che ha durata **pluriennale**, dovrà essere indicato il calendario secondo il quale ci si aspetta di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le misure tecniche e finanziarie da includere in un Piano Locale di Gestione sono:

- la diminuzione dello sforzo di pesca attraverso la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
- la limitazione delle catture;
- l'adozione di misure tecniche restrittive relative alla modalità d'impiego degli attrezzi da pesca;
- definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni ad esempio rispetto alla taglia minima del pescato, alla potenza motore ecc.;
- l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca;
- la previsione di compensazioni economiche al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto ambientale.

N.B.: nell'ambito di questo intervento le risorse economiche del FEP sono destinate a finanziare esclusivamente **la predisposizione** dei Piani Locali di Gestione. Le azioni previste dai piani in base ai loro contenuti, potranno essere finanziate, o guadagnare priorità di finanziamento, nell'ambito di altre Misure o Sottomisure del Fondo Europeo della Pesca.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- Interventi di interesse comune per un gruppo di beneficiari o per la popolazione in generale, proposto da un soggetto ammissibile che rappresenti almeno il 70% delle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi dell'area interessata dall'iniziativa (o della capacità di pesca misurata in GT), oppure proposti da un soggetto ammissibile che rappresenti almeno il 70% delle imbarcazioni che utilizzano un sistema di pesca del quale si vuole regolamentare l'uso. Il termine GT indica il tonnellaggio lordo o stazza lorda;
- interventi localizzati nel territorio regionale/interregionale compreso l'ambito marino prospiciente;
- coerenza con i Piani di Gestione nazionali;
- riduzione dello sforzo di pesca;
- applicazione del CCLN e delle leggi sociali sulla sicurezza.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il tasso di partecipazione pubblica è pari al 100% della spesa ammessa a contributo.

SOGGETTI AMMISSIBILI

- Gruppi di pescatori associati, consorzi di pescatori, che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell'area oggetto dell'iniziativa;

La Regione Sardegna ha previsto un'ulteriore suddivisione dei soggetti aderenti in base alla tipologia delle imbarcazioni:

- gruppi di operatori della pesca che siano omogenei in base al sistema di pesca utilizzato secondo la seguente segmentazione:

A - imbarcazioni abilitate all'utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)

A1 - Imbarcazioni con tonnellaggio (in GT) < 15

A2 - Imbarcazioni con tonnellaggio (in GT) > = 15

B - imbarcazioni che utilizzano altri sistemi

B1 - Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) <12 m

B2 - Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) > = 12 m

la percentuale di rappresentatività del gruppo, che deve essere sempre del 70%, è da calcolarsi con riferimento al sottoinsieme delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi dell'area prescelta per il Piano Locale di Gestione, che utilizzano gli attrezzi di cui si vuole regolamentare l'uso;

oppure

gruppi di operatori della pesca che rappresentano almeno il 70% del numero o dei GT delle imbarcazioni abilitate all'uso di uno o più dei seguenti sistemi di pesca permessi in Sardegna: circuizione, sciabica, strascico, volante, traino per molluschi, draga idraulica, rastrello da natante, attrezzi da posta, rete da posta derivante, palangari, lenze, arpione, al fine di ridurre lo sforzo di pesca su una determinata specie ittica.

CRITERI DI SELEZIONE

- Numero di soggetti aderenti che rappresentano una percentuale maggiore del 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell'area oggetto dell'iniziativa;
- estensione dell'area;
- riduzione dello sforzo di pesca sulle specie bersaglio;
- ricadute economiche attese nel medio e nel lungo periodo.

Misura 3.2

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

(art.38 del Reg. CE 1198/06)

Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.

INTERVENTI AMMISSIBILI

a. La costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche. Può riguardare i lavori preliminari all'installazione, compresi gli studi, le componenti, l'opportuna segnalazione, il trasporto e l'assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico;

b. il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie;

c. la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi.

Può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve naturali , la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

SOGGETTI AMMISSIBILI

- Organismi pubblici o semipubblici;
- organizzazioni professionali riconosciute;
- altri organismi designati a tale scopo.

CRITERI DI SELEZIONE

- Progetti inerenti i siti di Natura 2000 o Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Aree Marine Protette (AMP);
- progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento;
- maggiore partecipazione finanziaria del soggetto.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità dell'aiuto va da un minimo del 60% fino al 100% dell'investimento ammesso qualora le azioni siano collettive.

Misura 3.3

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca.

(art.39 del Reg. CE 1198/06)

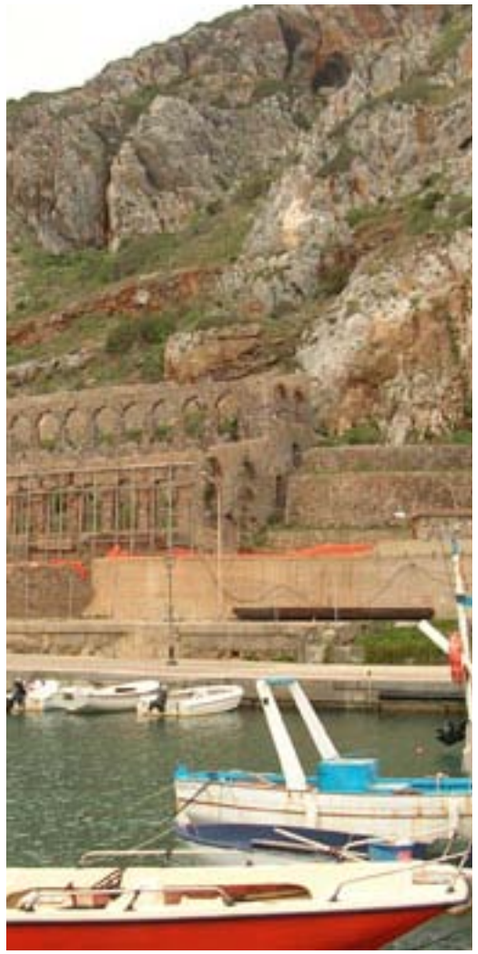

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti sono indirizzati:

a. a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;
b. alla fornitura di carburante, ghiaccio, acqua ed energia elettrica;
c. all'attrezzatura per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;
d. alla costruzione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle banchine, migliorando la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
e. alla gestione informatizzata delle attività di pesca;
f. al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
g. al deposito e al trattamento degli scarti;
h. alle misure per ridurre i rigetti in mare.

Il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- Interesse comune di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- obiettivo di migliorare i servizi offerti;
- localizzazione nel territorio di riferimento o nel mare prospiciente;
- livello progettuale almeno preliminare.

SOGGETTI AMMISSIBILI

- Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca;
- organizzazioni che operano per conto dei produttori;
- organismi pubblici / semipubblici che operano per conto dei produttori e altri organismi designati a tale scopo.

CRITERI DI SELEZIONE

- Numero di soggetti coinvolti;
- progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento;
- correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali;
- sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013;
- iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
- maggiore partecipazione finanziaria del beneficiario;
- creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree portuali.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità dell'aiuto varia dal 60% fino al 100% dell'investimento in relazione all'interesse collettivo connesso all'intervento.

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

(art.40 del Reg. CE 1198/06)

Il FEP può finanziare le misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

INTERVENTI AMMISSIBILI

a. Realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b. fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono un elevato interesse commerciale;
c. attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
d. promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
e. promozione dei prodotti a Denominazione di Origine o a Indicazione Geografica Protetta, riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006;
f. certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
g. campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
h. realizzazione di indagini di mercato.

Il contributo previsto per le azioni promozionali elencate alle lettere a, d, e e g, può riguardare:

1. i costi per agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
2. l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
3. le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
4. l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- Ricaduta su tutto il territorio (nazionale, transnazionale, regionale o interregionale) di riferimento;
- interesse comune.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Organizzazioni che operano per conto dei produttori; organismi pubblici/semipubblici; organizzazioni professionali riconosciute; altri organismi designati a tale scopo.

CRITERI DI SELEZIONE

Per l'Amministrazione centrale le operazioni devono essere:

- volte alla realizzazione di campagne di promozione nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della pesca in genere;
- finalizzate alla partecipazione a fiere.

Per gli Organismi intermedi (Regioni) le operazioni devono essere volte:

- alla realizzazione di campagne di promozione regionali o interregionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate;
- all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006;
- alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione;
- alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- alla realizzazione di indagini di mercato;
- alla partecipazione a fiere.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Le azioni ed i progetti possono essere finanziati fino al 100% dell'investimento se realizzati da organismi pubblici. In tutti gli altri casi fino al 40% dell'investimento.

Misura 3.5

Progetti pilota

(art.41 del Reg. CE 1198/06)

Il FEP può finanziare progetti pilota, che prevedono adeguato monitoraggio scientifico, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico. I risultati formeranno oggetto di relazioni tecniche disponibili al pubblico.

INTERVENTI AMMISSIBILI

I progetti pilota possono avere l'obiettivo di:

a. sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;

b. consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale;

c. elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;

d. sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca o progetti integrati che prevedono più di una misura.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I progetti devono:

- avere un interesse comune;
- non avere natura commerciale nell'immediato;
- riguardare almeno il 70% delle imbarcazioni dell'area, in numero o in GT, nel caso di progetti pilota che possono prevedere la chiusura di alcune zone di pesca.

SOGGETTI AMMISSIBILI

In cooperazione con un organismo tecnico o scientifico:

- O.P. riconosciute,
- consorzi di imprese di pesca e cooperative di pescatori;
- organismi pubblici/semipubblici;
- organizzazioni professionali riconosciute e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Le azioni previste sono finanziabili fino al 100% dell'investimento.

Misura 3.6

Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività

(art.42 del Reg. CE 1198/06)

Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L'aiuto può essere concesso per la modifica di un peschereccio effettuata dopo la sua destinazione ad altre attività solo se il peschereccio è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I progetti devono avere:

- un interesse comune;
- una ricaduta territoriale corrispondente al territorio di riferimento;
- uno scopo diverso dalla pesca;

SOGGETTI AMMISSIBILI

Enti pubblici o semi pubblici.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Fino al 100% dell'investimento.

Elenco degli uffici dell'Agenzia Regionale **Laore Sardegna** consultabili per ulteriori informazioni:

SERVIZIO RISORSE ITTICHE
Direttore
Dott.ssa Marina Monagheddu
Via Caprera n. 8, Cagliari
070 60.26.2425 / 2428 / 2430
fax 070 60.26.2408

OSSERVATORIO DELLE FILIERE ACQUATICHE
C.so Italia n. 10, Arborea
tel. 0783 80.07.86 - fax 0783 80.03.28

Sportelli Unici Territoriali di riferimento

Alghero
Area della Nurra
Via XX Settembre n. 7
tel. 079 97.22 - fax 079 97.62.63

Arborea
Area del Campidano di Oristano
C.so Italia n. 10
tel. 0783 80.07.86 - fax 0783 80.03.28

Castelsardo
Area dell'Anglona
Via Colombo n. 15
tel/ fax 079 47.06.52

Cuglieri
Area del Montiferru Planargia
Via V. Emanuele n. 78
tel. 0785 39.504 - fax 0785 36.90.01

Giba
Area del Sulcis
Via P. di Piemonte n. 8
tel/fax 0781 96.40.33

Guspini
Area del Linas
Via Caprera n. 15
tel/ fax 070 97.02.57

Iglesias
Area dell'Iglesiente
Via S. Leonardo 4
tel. 0781 22.620 - fax 0781 24.070

Muravera
Area del Sarrabus-Gerrei
Via G. Ungaretti n. 25, Muravera
Tel. 070 9930654, fax 070 9933012

Olbia
Area della Gallura
Via Galvani n. 72
tel. 0789 50.538 - fax 0789 51.493

Orosei
Area della Baronia
Via Nazionale n. 60
tel. 0784 99.70.57 - fax 0784 98.715

San Sperate
Area del Campidano di Cagliari
Via Risorgimento 48/A
tel. 070 96.00.074 - fax 070 96.01.907

Siamaggiore
Area del Sinis
Via Santa Maria, loc. Pardu Nou
tel/fax 0783 34.122 - 0783 34.127

Tempio Pausania
Area dell'Alta Gallura
Via Salerno
tel. 079 67.27.30 - fax 079 67.27.301

Tortolì
Area dell'Alta Ogliastra
Via N. Bixio n. 2
tel. 0782 62.30.84 - fax 0782 62.80.33

Sassari
Via Baldedda, 11
tel. 079 25.58.204

Uffici competenti dell'Agenzia Regionale ARGEA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITÀ ISPETTIVE
Viale Adua, 1 - Sassari
tel. 079 20.68.481/82/83
fax 079 20.68.550

UNITÀ ORGANIZZATIVA PESCA E ACQUACOLTURA
Viale Adua, 1 - Sassari
tel. 079 20.68.499

BIBLIOGRAFIA

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 del 27 luglio 2006
relativo al Fondo europeo per la pesca

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

REGOLAMENTO (CE) N. 2371/2002 del 20 dicembre 2002
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell'ambito della politica comune della pesca

Programma Operativo nazionale (P.O.)
approvato con Decisione della commissione del 11 novembre 2010

FEP 2007/2013 criteri di ammissibilita' per la concessione degli aiuti
documento adottato con Decreto Ministeriale (D.M.) n. 21 del 26 marzo 2010

Note

progetto grafico INFRATA comunicazione

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LAORE SARDEGNA

Servizio Risorse Ittiche

Via Caprera, 8

Cagliari

tel 070 60.26.2425 - 2428

www.sardegnaagricoltura.it